

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Matteo Pronzini per la modifica della Legge tributaria (abolizione dell'imposizione globale secondo il dispendio per i cittadini esteri)

del 27 settembre 2011

L'imposizione secondo il dispendio è retta, nella nostra legislazione, dall'art. 13 della Legge tributaria (LT).

Essa permette alle persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale nel quale è avvenuta la loro entrata in Svizzera. La legge e i relativi regolamenti stabiliscono poi le condizioni concrete per la messa in pratica di questa possibilità.

Vi è poi un aspetto fondamentale di questa procedura d'imposizione (oggetto di discussioni e della presente iniziativa) che permette ai cittadini stranieri di pagare l'imposta secondo il dispendio in maniera permanente (cioè oltre al periodo fiscale nel quale si stabiliscono in Ticino). Si tratta del cpv. 2 dello stesso art. 13.

Il dibattito sull'imposizione globale dei cittadini esteri che si stabiliscono in Svizzera è di grande attualità nel nostro paese. Diversi Cantoni ne hanno discusso ed alcuni hanno deciso (come il caso di Zurigo nel 2009 e di Sciaffusa qualche giorno fa) di abolire questa forma di imposizione, ritenendola una discriminazione rispetto a tutti gli altri contribuenti che vengono tassati in modo diverso. Attualmente sono in discussione alcune iniziative cantonali che ne propongono l'abolizione, così come un'iniziativa popolare federale per la quale si stanno raccogliendo le firme.

Lo stesso Consiglio federale ha di recente deciso di procedere alla revisione delle disposizioni federali che consentono ai Cantoni questo tipo di imposizione, in particolare cercando di armonizzarne criteri e procedure. Inoltre lo stesso Consiglio Federale ha dovuto prendere atto che tale sistema appare non solo iniquo agli occhi dei contribuenti, ma di fatto permette a persone facoltose che si stabiliscono nel nostro paese di cavarsela piuttosto a buon mercato. Per questo la revisione prospettata inasprirà, anche se non in modo eccessivo, l'imposizione fiscale di questa categoria di persone.

Nel nostro Cantone erano 776 i contribuenti al beneficio di questa procedura a fine 2010 e il loro contributo fiscale era di circa 75 milioni.

Sappiamo quali sono gli argomenti a sostegno di questa modalità: essa permetterebbe di attirare stranieri facoltosi con un guadagno importante dal punto di vista fiscale per il nostro Cantone. Inoltre, si aggiunge, l'arrivo di questi personaggi avrebbe poi ricadute importanti dal punto di vista economico visto che si tratta di persone che "muovono" parecchi capitali. La rinuncia a questo tipo di imposizione, si aggiunge ancora, rappresenterebbe in ogni caso una perdita importante per il Cantone.

Gli argomenti, per contro, a sostegno dell'abolizione di questo tipo di imposizione sono a nostro avviso ben più importanti.

A cominciare dalla questione della parità di trattamento tra tutti i cittadini. Una parità di trattamento che non riguarda solo le modalità di calcolo dell'imposta da pagare, ma, soprattutto, l'ammontare dell'imposta. È evidente a tutti che chi sceglie questo tipo di imposizione lo fa con la prospettiva di non pagare più di un determinato ammontare di

imposte. Una somma che, sicuramente, è di gran lunga inferiore a quanto avrebbe dovuto pagare con una normale imposizione.

Vi è quindi una situazione di sostanziale iniquità alla base di questo sistema di imposizione: è la ragione per la quale essa va, perlomeno nella variante permanente, abolita.

Non ci pare poi che possano essere valide le obiezioni circa la "fuga" di queste persone facoltose alle quali si concede questo tipo di imposizione. La questione fiscale è un aspetto fondamentalmente secondario della loro presenza in Svizzera e in Ticino. Sono altri i criteri che spingono queste persone a stabilirsi in Ticino (clima, discrezione, ambiente favorevole agli affari, qualità della vita, sicurezza, ecc.). D'altronde un'abolizione di questo meccanismo non equivarrebbe ad una fuga generalizzata. Facciamo notare, ad esempio, che la fine del regime di imposizione globale a Zurigo, proprio dall'inizio di quest'anno, ha visto ben la metà di questi contribuenti rimanere nel Cantone. Non è quindi escluso che il passaggio di questi contribuenti dal sistema globale a quello normale possa, alla fine, sfociare, dal punto di vista del loro contributo fiscale, in un risultato pari a quello precedente, se non addirittura superiore.

Alla luce di queste considerazioni propongo dunque la seguente iniziativa parlamentare:

1. Il cpv. 2 dell'art. 13 della legge Legge tributaria del 21 giugno 1994 è abrogato.
2. Tutti gli altri articoli della Legge e dei relativi regolamenti di applicazione che vi fanno riferimento sono abrogati o modificati di conseguenza.

Matteo Pronzini